

**La Parte I del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.**

**L'Investitore-Contraente ha l'obbligo di consegnare a Zurich tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini dell'antiriciclaggio. Si rimanda all'apposito articolo delle condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.**

Data di deposito in Consob della Parte I: 31 marzo 2017

Data di validità della Parte I: dal 01 aprile 2017.

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia appartenente al Gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Via Benigno Crespi, n. 23 Cap. 20159.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito Internet: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo di posta elettronica [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com).

Si rimanda alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'Impresa di assicurazioni ed il relativo gruppo di appartenenza.

#### 2. CONFLITTI D'INTERESSE

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione interna separata Zurich Style. La Società comunque vigila per assicurare la tutela degli Investitori-Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione vigente e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

#### 3. RECLAMI

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto vanno indirizzati per iscritto al seguente indirizzo:

"Ufficio Gestione reclami"  
Via Benigno Crespi, n. 23 - 20159 Milano  
Fax: 02.26622243  
E-mail: [reclami@zurich.it](mailto:reclami@zurich.it)  
PEC: [reclami@pec.zurich.it](mailto:reclami@pec.zurich.it)

Compete alla Società anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.

E' inoltre possibile inviare un reclamo tramite il sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it) dove, nella sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Società.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Società, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto dalla vigente normativa, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società:

- per questioni attinenti al Contratto, all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax 06.42133206, indirizzo pec [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) (per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza [www.ivass.it](http://www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami).  
I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
  - nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  - denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
  - copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
  - ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma telefono 06. 8477.1 o Via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 02. 72420.1;
- per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- la **mediazione civile**, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato; ovvero avvalersi dell'**Arbitro per le Controversie Finanziarie** istituito presso CONSOB (delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, da parte dei soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (banche, SIM e altri intermediari finanziari) nonché delle imprese di assicurazione relativamente alla vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi, che comportino richieste di somme di denaro fino a cinquecentomila Euro. Sono esclusi dall'ambito di cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- l'**arbitrato**, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Le comunicazioni di Riscatto Totale, Riscatto Parziale, Decesso, Revoca e Recesso devono essere inviate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; negli altri casi le comunicazioni possono essere anticipate via fax e confermate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutte le comunicazioni devono essere inviate presso l'indirizzo della Società di seguito indicato:

**Zurich Life Assurance plc**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
c/o Integra Document Management Srl – Sala Produzione  
Via Tanaro 13/a  
20017 RHO (MI)  
Tel.: 800 874544  
Fax : 800 874546

## **B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE HAPPY END**

### **4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI**

#### **4.1 Caratteristiche del contratto.**

Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico iniziale integrabile successivamente con versamenti aggiuntivi facoltativi, di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato. La determinazione di tale rendimento

avviene una volta l'anno. Tale rendimento non può in ogni caso essere inferiore al rendimento minimo dello 0,0%, garantito per tutta la durata del contratto.

#### **4.2 Durata del contratto.**

Il contratto prevede una durata inizialmente fissata in 5 anni interi ed una frazione di anno pari al periodo che intercorre tra la data di conclusione ed il successivo 31 dicembre. Allo scadere della durata inizialmente prevista, in mancanza di disdetta da una delle parti, il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori 5 anni.

#### **4.3 Versamento dei premi.**

Il contratto "Happy End" prevede il versamento di un premio unico iniziale di importo minimo pari a 5.000,00 euro. È facoltà dell'Investitore-Contraente effettuare versamenti aggiuntivi, di importo libero. La Società si riserva in qualsiasi momento di non accettare il versamento di premi unici aggiuntivi.

### **B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

Il premio versato, al netto dei costi, è investito in una gestione interna separata e costituisce il *capitale investito*.

Il presente prodotto di capitalizzazione è denominato "Happy End" ed è collegato alla gestione interna separata denominata "Zurich Style", gestita direttamente da Zurich Investment Life S.p.A., è denominata in euro, è stata istituita il 1 ottobre 2005 ed è identificata dal codice ISVAP, ora IVASS, 077 10.

Il codice identificativo di Happy End, è lo Z934

Il prodotto garantisce il rimborso a scadenza di un capitale pari al maggior valore tra:

- il *Capitale maturato* pari al capitale complessivamente investito, rivalutato annualmente in funzione del rendimento della gestione interna separata Zurich Style cui il contratto è collegato;
- Il 100,5% del capitale complessivamente investito.

La Società riconosce il 100% del rendimento della gestione, dedotte le spese di gestione annuali pari all'1,2%.

In ogni caso, viene garantita la misura minima annua di rivalutazione pari allo 0,00%.

#### **5. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE**

L'ammontare che viene rimborsato alla scadenza del contratto sarà determinato in base a un meccanismo di rivalutazione del capitale investito che dipende dal rendimento rilevato della gestione interna separata Zurich Style, dall'importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e dal tasso di rendimento minimo garantito dalla Società. Il rendimento riconosciuto all'Investitore-Contraente, in base al suddetto meccanismo di rivalutazione (c.d. rendimento consolidato) viene consolidato.

Si rinvia al successivo par.5.1 per la descrizione dettagliata del meccanismo di rivalutazione.

#### **La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile.**

**Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'Investitore-Contraente, avviene con frequenza annuale.**

Per la gestione Zurich Style, ai fini della rilevazione del rendimento si prende in considerazione il periodo di osservazione che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Il riconoscimento della *misura di rivalutazione* avviene in occasione della certificazione della gestione stessa e l'applicazione del relativo rendimento avrà effetto il 31 Dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto.

**Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata non dipende dalla data di sottoscrizione del contratto e quindi dalla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è indipendente dalla data di rivalutazione periodica del capitale.**

In caso di riscatto anticipato, il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente investito comprensivo

delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, con le modalità di seguito indicate:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto, con riferimento al capitale già acquisto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione di eventuali premi versati successivamente all'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta di riscatto, con riferimento al capitale acquisito con il versamento di tali premi.

Il capitale rivalutato relativo a ciascun versamento effettuato viene scontato per la durata residua del contratto ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.

Ai fini del riscatto, la *misura annua di rivalutazione* è quella ottenuta utilizzando l'ultimo rendimento annuo certificato.

### **5.1 Rivalutazione periodica**

I premi versati, al netto dei costi sono rivalutati periodicamente in base al rendimento consolidato.

Il *Rendimento riconosciuto* (anche detto *rendimento consolidato*) è pari al rendimento conseguito nel periodo di osservazione sopra definito della gestione separata Zurich Style, al netto dell'importo trattenuto dalla Società a titolo di spese di gestione, pari all'1,2%, ed è calcolato in funzione del tasso di rendimento minimo garantito.

Con riferimento alla quantificazione della componente del *rendimento rilevato* della gestione interna separata retrocessa all'Investitore-Contraente, si determina il *c.d. rendimento retrocesso* che si ottiene sottraendo dal *rendimento rilevato* della gestione separata le spese di gestione.

La previsione contrattuale comporta che solo la componente di rendimento retrocessa partecipi al meccanismo di rivalutazione.

La modalità di retrocessione consiste in un prelievo in punti percentuali assoluti sul suddetto *rendimento rilevato*. La Società trattiene, a titolo di spesa di gestione, l'1,2%, corrispondente al margine sul rendimento rilevato trattenuto dalla Società stessa.

Si precisa che il rendimento retrocesso all'Investitore-Contraente corrisponde alla differenza tra il rendimento rilevato della gestione interna separata nel periodo di osservazione e il tasso di rendimento trattenuto.

Per periodo di osservazione si intende, invece, il periodo di 12 mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10 – 30/9).

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0,00% annuo per tutta la durata contrattuale.

**Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene con frequenza annuale.**

La frequenza di determinazione è pari alla frequenza di consolidamento, il rendimento riconosciuto periodicamente all'Investitore-Contraente è sempre pari al tasso di rendimento minimo garantito più l'eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di determinazione e il tasso di rendimento minimo garantito.

**L'impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della gestione separata, fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all'Investitore-Contraente.**

La *misura di rivalutazione* rappresenta l'incremento attribuito al capitale rivalutato iniziale. Si ottiene sottraendo dal *rendimento rilevato* della Gestione Separata le spese di gestione.

Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente in base a tale misura di rivalutazione, se positiva:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra la data di entrata in vigore ed il 31 dicembre successivo, in occasione della prima rivalutazione e con riferimento alla frazione di capitale acquisita con il versamento del primo premio;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione dei singoli premi successivi al 31 dicembre successivo, con riferimento alle frazioni di capitale acquisite con il versamento di tali premi successivi ed in occasione della loro prima rivalutazione;
- per un anno intero con riferimento alle frazioni di capitale già acquistate al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.**

**Al fine di esemplificare il meccanismo della rivalutazione sopra descritto si riporta di seguito uno sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto calcolato sulla base delle ipotesi tecniche e finanziarie di seguito elencate:**

- Tasso di rendimento finanziario ipotetico:	2,00%
- Spese di gestione annue:	1,20%
- Rendimento attribuito annuo:	0,80%
- Tasso tecnico:	0,00%
- Misura di rivalutazione annua:	0,80%
- Durata:	5 anni
- Decorrenza :	31/12

Anno	Premio versato al 31/12	Cumulo Premi	Capitale iniziale dell'anno	Capitale assicurato complessivo	Valore di riscatto
1	20.010,00	20.010,00	19.299,95	19.299,95	0,00
2		20.010,00		19.454,35	19.354,35
3		20.010,00		19.609,98	19.509,98
4		20.010,00		19.766,86	19.666,86
5		20.010,00		19.924,99	19.824,99
scadenza		20.010,00		20.084,39	---

Si rinvia ai successivi par. 7 e 8 per informazioni sulla gestione interna separata.

#### 6. ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO

Si consiglia un orizzonte temporale pari a 3 anni.

#### 7. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'investimento finanziario è collegato alla gestione interna separata Zurich Style, se ne riportano di seguito le informazioni finanziarie:

<b>Gestione separata</b>	<b>Zurich Style</b>
<b>Data di avvio attività</b>	Primo periodo di osservazione <b>1/10/2005-30/09/2006</b>
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro
<b>Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo</b>	Il periodo di osservazione per la determinazione annuale del rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo
<b>Composizione del patrimonio della gestione separata</b>	Investimento principale in titoli di stato italiani e dell'Area Euro e obbligazioni corporate denominate in euro. Investimento residuale in azioni. Possono essere effettuati investimenti in OICR. Possono essere effettuati investimenti sul comparto immobiliare. Al momento non sono presenti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.
<b>Aree geografiche</b>	Area Euro
<b>Categoria di emittenti</b>	Principalmente governativi, organismi sovranazionali Residuale: Corporate con rating almeno pari a <i>investment grade</i>
<b>Specifici fattori di rischio</b>	<i>Duration</i> La duration modificata della componente obbligazionaria degli attivi è determinata nel rispetto della durata degli impegni delle passività. Al momento la componente obbligazionaria del portafoglio ha una <i>duration</i> modificata superiore a 8 anni, in linea con quella delle passività.

	<p><i>Rating</i> Investimento in obbligazioni con rating almeno pari a <i>investment grade</i>. Nel caso si verifichi un cambio di rating, fino al caso di eventuali <i>downgrade</i> al di sotto della categoria <i>investment grade</i>, la Compagnia valuterà il rischio di credito dell'emittente caso per caso, senza seguire processi o regole automatiche indotti dal solo cambio del rating.</p> <p><i>Paesi Emergenti</i>: È escluso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.</p>
<b>Stile di gestione</b>	<p><i>Criteri di selezione degli strumenti finanziari</i></p> <p>Le scelte di investimento perseguono l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento delle scadenze del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse e di selezionare alcuni titoli corporate con una migliore remunerazione rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.</p> <p>Nella selezione dei singoli titoli azionari si privilegia l'investimento in azioni ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla gestione.</p> <p>La politica di investimento adottata dalla gestione mira ad ottenere rendimenti superiori all'inflazione, sia nel breve che nel lungo termine, e quindi il graduale incremento del capitale investito, offrendo in ogni caso una garanzia di rendimento minimo. Le scelte di investimento sono effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.</p>
<b>La Società di revisione</b>	<p>La Società di revisione incaricata di certificare la gestione è PricewaterhouseCoopers - con sede legale in Italia Via Monte Rosa, n. 91 Milano. Iscritta al n.43 Albo Consob – recapito telefonico +39 02 667201.</p>

## 8. CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della rivalutazione annuale del contratto.

Concorrono alla determinazione del rendimento della gestione le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa solo se effettivamente realizzati sulle attività che compongono la gestione. La data di determinazione del rendimento avviene di norma in occasione della sua certificazione, e l'applicazione del relativo rendimento avrà effetto il 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto.

**Avvertenza: le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Società sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione interna separata.**

**Avvertenza: si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono.**

## 9. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 5.000,00 euro. È facoltà dell'Investitore-Contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo libero.

**La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione**

previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

PREMIO UNICO

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO (VALORI SU BASE ANNUA)
<b>VOCI DI COSTO</b>			
<b>A</b>	Costi di caricamento	4,17%	1,39%
<b>B</b>	Commissioni di gestione		1,20%
<b>C</b>	Altri costi contestuali al versamento	0%	0%
<b>D</b>	Altri costi successivi al versamento		0%
<b>E</b>	Bonus e premi	0%	0%
<b>F</b>	Spese di emissione	0,2%	0,07%
<b>COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>			
<b>G</b>	Premio Versato	100%	
<b>H=G - F</b>	Capitale Nominale	99,80%	
<b>I=H-(A+C-E)</b>	Capitale Investito	95,63%	

**Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi si rinvia alla successiva Sez. C).**

## B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

### 10. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA

Il prodotto garantisce il rimborso a scadenza di un capitale pari al maggior valore tra:

- il *Capitale maturato* pari al capitale complessivamente investito rivalutato annualmente in funzione del *tasso di rendimento minimo garantito* e dell'eccedenza rispetto a tale minimo derivante dal rendimento conseguito dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato;
- Il 100,5% del capitale complessivamente investito.

**La Società non attribuisce all'Investitore-Contrahente i crediti di imposta.**

Si rinvia alla Sez. C, par. 13 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

### 11. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO) E RIDUZIONE

Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare totalmente il capitale maturato, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto.

Il riscatto deve essere richiesto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi alla Società.

Il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente investito comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, con le modalità di seguito indicate:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto, con riferimento al capitale già acquisto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione di eventuali premi versati successivamente all'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta di riscatto, con riferimento alle frazioni di capitale acquisite con il versamento di tali premi.

La misura annua di rivalutazione è quella ottenuta utilizzando l'ultimo rendimento annuo certificato.

Il capitale rivalutato relativo a ciascun versamento effettuato viene scontato per la durata residua del contratto

ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.

L'Investitore-Contraente, trascorso un mese, ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale, a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 5.000,00 euro.

Il capitale residuo continuerà a rivalutarsi.

Qualora il contratto sia stato sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno dell'Investitore-Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R. e la richiesta di riscatto avvenga per cessazione di rapporto di lavoro o anticipazione TFR, adeguatamente documentata, non sarà prevista alcuna penalizzazione. Pertanto l'adeguamento sopra descritto e l'importo fisso di 100,00 euro non verranno applicati.

Si rinvia alla Sez. D, par. 17 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

### **La Società non attribuisce all'Investitore-Contraente i crediti di imposta.**

**In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.**

## 12. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Il contratto non prevede altre opzioni contrattuali.

\*\*\*

Per la documentazione che l'Investitore-Contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni, si rinvia alle condizioni di contratto.

I termini di pagamento concessi all'Impresa sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi di mora.

I termini di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono in 10 anni dalla data di esigibilità delle prestazioni stesse.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)**

### 13. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

#### **13.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente**

##### 13.1.1 Spese di emissione

La Società per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva un costo fisso di emissione pari a 10,00 euro. Per i versamenti aggiuntivi non è previsto alcun costo di emissione.

##### 13.1.2 Costi di caricamento

I costi di caricamento gravanti sul primo premio versato, al netto delle spese di emissione, e sugli eventuali premi successivi, atti a coprire i costi commerciali, le spese amministrative e i contributi di vigilanza da versare all'Autorità competente sono:

<b>Scaglioni di premio</b>	<b>Caricamento</b>
Sulla parte di premio fino a 10.000,00 euro	4,00%
Sulla parte eccedente 10.000,00 euro	3,00%

Per i versamenti successivi al primo l'aliquota per il calcolo dei caricamenti viene determinata tenendo conto della somma dei versamenti già effettuati.

##### 13.1.3 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)

Il contratto prevede un costo di riscatto pari a 100,00 euro.

Verrà inoltre applicato l'adeguamento descritto al precedente articolo 11.



Qualora il contratto sia stato sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno dell'Investitore-Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di T.F.R. e la richiesta di riscatto avvenga per cessazione di rapporto di lavoro o anticipazione TFR, adeguatamente documentata, non sarà prevista alcuna penalizzazione. Pertanto l'adeguamento sopra descritto e l'importo fisso di 100,00 euro non verranno applicati.

### 13.2 Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente

I costi di gestione dell'investimento finanziario prevedono una commissione annua pari all'1,2% applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata.

### 13.3 Altri costi

Il contratto non prevede ulteriori costi

## 14. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Il contratto prevede la possibilità di offrire condizioni agevolate all'Investitore-Contraente, in termine di sconti sui costi, come da tabella sotto riportata, in funzione all'importo del premio unico nonché al differente canale distributivo.

<b>Costi</b>	<b>Misura massima applicabile di sconto</b>
costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente: Spese di emissione	100% del costo
costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente: Costi di caricamento	100% del costo
costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente: Costi di rimborso del capitale prima della scadenza	100% del costo
costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente	50% del costo

## 15. REGIME FISCALE

I premi del contratto non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le plusvalenze maturate dai contratti di capitalizzazione, stipulati da soggetti esercenti attività di impresa, non costituiscono redditi da capitale, bensì redditi da impresa.

Si rinvia alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni. In caso di avvenuta tassazione sui proventi derivanti dalle quote di OICR detenuti, la gestione separata matura il relativo credito d'imposta. La Società trattiene tale credito d'imposta che pertanto non va a beneficio degli Investitori-Contraenti.

Le comunicazioni periodiche inviate alla clientela sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni contrattuali.

## D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

### 16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO.

#### 16.1 Modalità di sottoscrizione

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l'Investitore-Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il semplice contrattuale debitamente sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. Il contratto di capitalizzazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stato versato il premio iniziale indicato in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Il versamento del premio può essere effettuato, nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo scelto dall'Investitore-Contraente ed autorizzato all'incasso dalla Società, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;

Si rinvia alla Parte III, Sez. B, par. 4 per ulteriori informazioni.

### **16.2 Modalità di revoca della proposta.**

L'Investitore-Contraente può revocare, ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005, la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto. A tal fine, l'Investitore-Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'Investitore-Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Investitore-Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **16.3 Diritto di recesso del contratto**

L'Investitore-Contraente, ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005, può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Per il recesso dal contratto deve essere inviata presso la Direzione della Società una lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'Investitore-Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all'Investitore-Contraente il premio versato, diminuito delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui alla Sez. C, par. 13.1.1, del presente Prospetto informativo, a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

## **17. MODALITA' DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO**

L'Investitore-Contraente, per richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, deve presentare alla Società a mezzo Raccomandata AR o PEC (posta elettronica certificata) richiesta scritta accompagnata dalla documentazione richiesta.

Per informazioni ci si può rivolgere a Zurich Investments Life S.p.A.- Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi, n. 23 - 20159 Milano – telefono 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - e-mail: customerlife@it.zurich.com.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 5.

## **18. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI (C.D. SWITCH)**

Non sono previsti switch né versamenti aggiuntivi verso gestioni interne separate/linee/combinazioni libere o altre provviste di attivi diverse dalla gestione Zurich Style.

## **E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al contratto si applica la legge italiana.

### **20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO**

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

### **21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI**

La Società comunica tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni

contenute nel Prospetto informativo o nel Regolamento della gestione separata, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e alla normativa applicabile.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto annuale della posizione contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati e valore del capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
- valore del capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- rendimento finanziario annuo realizzato dalla gestione separata Zurich Style, spese di gestione annuali, tasso annuo di rendimento e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

La Società comunicherà annualmente all'Investitore-Contrahente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento relativi alla gestione interna separata che determina la rivalutazione periodica del capitale investito.

Il prospetto aggiornato, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata sono disponibili sul sito internet <http://www.zurich.it/> e possono essere acquisiti su supporto duraturo.

\*\*\*

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

**La Società Zurich Investments Life S.p.A. con sede legale in Via Benigno Crespi, 23 - Milano si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità**

**Il Rappresentante legale  
Paolo Penco**



**PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO**

**La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contrante, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sui dati periodici di rendimento dell'investimento finanziario.**

Data di deposito in Consob della Parte II: 31/03/2017.

Data di validità della Parte II: dal 01/04/2017.

**DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA ZURICH STYLE**

I dati storici di rendimento sono aggiornati con cadenza annuale.

<b>Anno</b>	<b>Rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Style</b>	<b>Tasso di rendimento trattenuto dalla Società</b>	<b>Tasso riconosciuto effettivamente agli Investitori-Contranti</b>	<b>Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni</b>	<b>Inflazione</b>
2012*	3,82%	1,20%	2,62%	4,64%	2,97%
2013*	3,98%	1,20%	2,78%	3,35%	1,17%
2014*	4,15%	1,20%	2,95%	2,08%	0,21%
2015*	4,16%	1,20%	2,96%	1,19%	-0,17%
2016	3,94%	1,20%	2,74%	0,91%	-0,09%

\*I dati sono riferiti alla gestione separata "Zed 2000" che in data 1°giugno 2016 è stata ridenominata "Zurich Style"

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**Data inizio operatività della Gestione interna separata: 1/10/2005**

**Periodo previsto di durata della Gestione interna separata: indeterminata**

**Patrimonio netto della gestione interna separata risultante dall'ultimo rendiconto annuale: Euro 2.227.448.688**

**La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è di circa il 41%.**

## PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI

**La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull'offerta.**

**L'Investitore-Contraente ha l'obbligo di consegnare a Zurich tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini dell'antiriciclaggio. Si rimanda all'apposito articolo delle condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.**

Data di deposito in Consob della Parte III: 31/03/2017

Data di validità della Parte III: dal 01/04/2017.

### A) INFORMAZIONI GENERALI

#### 1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Zurich Investments Life S.p.A. Impresa di assicurazione - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia appartenente al del Gruppo Zurich Italia.

La Zurich Investments Life S.p.A., Impresa di assicurazione, è una Società di diritto italiano costituita a Milano in data 25.11.1952, Iscritta all'Albo Imprese ISVAP, ora IVASS, il 3/1/08 al n. 1.00027, appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 02655990584, P.IVA n. 08921640150, REA di Milano n.500519; ed è autorizzata, con D.M. 07.11.1953 - G.U 03.02.1954 n. 27.

Le attività svolte dalla Società sono le seguenti:

- la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d'investimento, curando l'amministrazione dei rapporti con gli investitori-contraenti;
- la prestazione di servizi previdenziali realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di piani individuali pensionistici collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d'investimento e fondi pensione aperti, curando l'amministrazione dei rapporti con gli iscritti;
- la gestione finanziaria, in regime di delega, di fondi pensione negoziali;
- la commercializzazione di prodotti finanziari collegati a quote di OICR di altrui istituzione;
- lo svolgimento dell'attività di consulenza assicurative e previdenziale in materia di assicurazioni sulla vita e di prodotti di previdenza complementare.

La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Via Benigno Crespi, n. 23. La durata della Zurich Investments Life S.p.A. è fissata fino al 31.12.2050.

Il capitale sottoscritto e interamente versato è pari a Euro 164.000.000, composto da n. 16.400.000 azioni del valore nominale di 10 euro.

L'azionista unico che detiene il 100% del capitale sociale è la Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia.

Il controllo della Società è indirettamente detenuto da Zurich Financial Services.

Il Consiglio di Amministrazione di Zurich Investments Life S.p.A. in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2018, non è composto da Amministratori indipendenti ed è costituito da:

Alessandro Castellano (Presidente) nato a Roma, il 14.04.1958;

Paolo Penco (Amministratore Delegato) nato a Genova, il 12.10.1963

Camillo Candia (Consigliere) nato a Milano, l'8.10.1961

Oscar Clemente Tengtio (Consigliere) nato a Manila, il 23.11.1956

Andreas Paul Fischer (Consigliere) nato a Zurigo, il 09.04.1966

Dario Moltrasio (Consigliere) nato a Milano il 24.11.1967.

Camillo Candia, ricopre altresì la carica di Rappresentante Generale per l'Italia di Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia.

Il Collegio Sindacale di Zurich Investments Life S.p.A. in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 è costituito da:

Luigi Merola (Presidente del Collegio sindacale) nato a Eboli (SA), il 1.10.1971  
Luigi Ricciardi (Sindaco effettivo) nato a Fardella (PZ), il 14.05.1967;  
Anton Mauro Menicatti (Sindaco effettivo) nato a Genova, il 09/12/1957  
Alberto Giarrizzo Garofalo (Sindaco supplente) nato a Caltanissetta, il 5.11.1960  
Riccardo Garbagnati (Sindaco supplente) nato a Busto Arsizio (VA), il 31.1.1961

Zurich Financial Services Group (Zurich) fornisce servizi finanziari a nucleo assicurativo e dispone di una rete globale di sedi e filiali situate in Nord America e in Europa nonché nell'area asiatica del Pacifico, in America Latina ed in altri mercati.

Fondato nel 1872, il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo in Svizzera. Si avvale di 58.000 collaboratori dedicati ad una clientela dislocata in oltre 170 paesi.

In Italia il gruppo Zurich è presente dal 1902 con una struttura di circa 1.100 collaboratori, 1.4 milioni di clienti, di cui 50 mila aziende.

Zurich Italia offre soluzioni assicurative danni e vita alle persone, ai professionisti, alle piccole e medie aziende, alle aziende corporate e multinazionali. I canali di distribuzioni delle soluzioni Zurich sono:

- gli agenti Zurich esperti nell'area assicurativa e previdenziale
- i broker italiani ed internazionali più qualificati e professionali
- i promotori finanziari di Finanza e Futuro banca
- i promotori finanziari di reti con cui la società ha stretto accordi distributivi
- il canale banche dirette per la distribuzione, tramite accordi con istituti bancari, di prodotti assicurativi, previdenziali e di investimento.

Grazie ad un accordo internazionale Zurich Italia è il fornitore esclusivo di prodotti assicurativi per Deutsche Bank.

## 2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono:

- Direttamente la Società;
- Agenti della Società iscritti alla Sezione A Registro Unico Intermediari dell'IVASS, che hanno specifico mandato.
- I Brokers iscritti alla Sezione B Registro Unico Intermediari dell'IVASS.
- Istituti bancari con cui la società ha stretto specifici accordi per la distribuzione di prodotti assicurativi.

## 3. LA SOCIETA' DI REVISIONE

La Società di revisione incaricata di certificare la gestione è PricewaterhouseCoopers - con sede legale in Italia Via Monte Rosa, n. 91 Milano. Iscritta al n.43 Albo Consob – recapito telefonico +39 02 667201.

## **B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO**

### 4. SOTTOSCRIZIONE

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l'investitore-contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il simple contrattuale debitamente sottoscritto o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. Il contratto di capitalizzazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stato versato il premio iniziale indicato in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione

Il premio può essere versato con le seguenti modalità:

- a) nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo scelto dall'investitore-contraente ed autorizzato all'incasso dalla Società, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
  - assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo;
  - o bonifico bancario su c/c intestato all'Intermediario assicurativo;
- b) nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa,

attraverso il seguente mezzo di pagamento:

- addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca.

Qualora l'Investitore - Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto il contratto, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza dell'investitore - contraente dove continuare i versamenti; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte dell'Investitore - Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.

## 5. RISCATTO

Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare totalmente il capitale maturato, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto.

Il riscatto deve essere richiesto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviarsi alla Società.

Il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente investito comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, con le modalità di seguito indicate:

- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto, con riferimento al capitale già acquisto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo giorno del mese di corresponsione di eventuali premi versati successivamente all'ultimo 31 dicembre e la data di richiesta di riscatto, con riferimento alle frazioni di capitale acquisite con il versamento di tali premi.

La misura annua di rivalutazione è quella ottenuta utilizzando l'ultimo rendimento annuo certificato.

Il capitale rivalutato relativo a ciascun versamento effettuato viene scontato per la durata residua del contratto ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il Rendistato del mese antecedente la richiesta di riscatto e il Rendistato del mese in cui è stato effettuato il versamento del relativo premio, al netto di un importo fisso pari a 100,00 euro.

L'Investitore-Contraente, trascorso un mese, ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale, a condizione che il capitale residuo non risulti inferiore a 5.000,00 euro. Il capitale residuo continuerà a rivalutarsi

Qualora il contratto sia stato sottoscritto quale strumento di copertura dell'impegno dell'Investitore-Contraente nei confronti dei propri dipendenti a titolo di TFR e la richiesta di riscatto avvenga per cessazione di rapporto di lavoro o anticipazione TFR, adeguatamente documentata, non sarà prevista alcuna penalizzazione. Pertanto l'adeguamento sopra descritto e l'importo fisso di 100,00 euro non verranno applicati.

## 6. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI

Non previste

## C) REGIME FISCALE

### 7. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

#### 7.1 Tassazione delle prestazioni

Le plusvalenze maturate dai contratti di capitalizzazione, stipulati da soggetti esercenti attività di impresa, non costituiscono redditi da capitale, bensì redditi da impresa.

7.2 Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni contrattuali.

### **7.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

### **7.4 Diritto proprio dei beneficiari designati**

Il contratto è riservato alle persone giuridiche pertanto beneficiaria delle prestazioni è la Società Contraente